



Città di Cuneo

Cuneo, li 18 marzo 2021
Prot. n. 20622

Egregio Signor
Filippo BLENGINO
Segretario
Radicali Cuneo

info@radicalicuneo.org


OGGETTO: Riscontro a Petizione "Sala del Commiato per funerali laici"

Rispondo a Voi quale primi firmatari dell'istanza in oggetto con preghiera di informare gli altri firmatari del contenuto della presente.

La Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).", all'art.11, recita che "Per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato, la Regione favorisce l'adeguata presenza sul territorio regionale delle strutture per il commiato di cui all' articolo 8 della l.r. 20/2007."

Le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale vigente.

Secondo la L.R. 31-10-2007 n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.", all'art.8 si legge che le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.



IL SINDACO

Via Roma n. 28 12100 CUNEO — Tel. 0171 444221
segreteria.sindaco@comune.cuneo.it — www.comune.cuneo.gov.it

E' importante rilevare che le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture sociosanitarie o socio-assistenziali.

Secondo il Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)", all'art.13 si ribadisce che il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

Infine, secondo la DCR 61 – 10542, Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'): approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori, nel caso si vogliano autorizzare delle case del commiato private, si ricorda che la loro gestione è consentita solo ad operatori del settore funerario ovvero a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di pompe funebri.

Gli operatori avranno anche l'obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitare la profanazione delle stesse.

L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica ed alle disposizioni del presente regolamento.

Le sale del commiato sono considerate dal punto di vista urbanistico attività terziarie; conseguentemente possono essere inserite in aree urbanistiche che prevedono destinazione d'uso di tipo commerciale-terziario-direzionale.

Nella pianificazione e programmazione urbanistica si deve porre estrema attenzione all'inserimento delle sale per il commiato nel tessuto urbanizzato in relazione alla specificità, peculiarità e caratteristiche di tali strutture.

Il Comune deve definire l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato, tenendo conto di quanto previsto nei commi precedenti, modificando, qualora necessario, lo strumento urbanistico vigente, attivando le necessarie procedure di variante urbanistica, ai sensi della legge regionale 56/1977.

Nel caso di edifici esistenti, per i quali è stata rilasciata l'agibilità, l'istanza all'apertura della sala del commiato deve essere preceduta dall'acquisizione del parere favorevole del condominio, espresso secondo le vigenti disposizioni di legge.

La richiesta per l'autorizzazione all'istituzione e gestione di sale del commiato private completa della documentazione necessaria, può pervenire al comune attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) se presente, che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica e quello igienico sanitario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Il Comune definisce il termine e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal comune, che si avvale dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.



IL SINDACO

Via Roma n. 28 12100 CUNEO – Tel. 0171 444221

segreteria.sindaco@comune.cuneo.it – www.comune.cuneo.gov.it

Le sale del commiato devono avere nel personale che le gestisce la figura del "cerimoniere" che deve essere adeguatamente formata con specifici corsi, in base all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

Come predetto nella riunione svoltasi in presenza nello scorso mese di gennaio e altresì ribadito durante le sedute del Consiglio Comunale di Cuneo è intenzione dell'Amministrazione dotare la città di una struttura come quella richiesta in oggetto compatibilmente con le disponibilità di bilancio e tenendo conto dello sviluppo urbanistico/rigenerativo del territorio.

Con i più cordiali saluti.

IL SINDACO
Dr. Federico Borgna



IL/mb



IL SINDACO

Via Roma n. 28 12100 CUNEO — Tel. 0171 444221

segreteria.sindaco@comune.cuneo.it — www.comune.cuneo.gov.it